PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n. 3982 / 2025

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1405 / 2025

OGGETTO: DITTA ARGO METAL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA LORANDI N. 16 NEL COMUNE DI NUVOLERA (BS). AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRE-TRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI MAZZANO (BS) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 1/3. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n.175 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Giovanmaria Tognazzi dell'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017 n. 6511 relativa all’applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.S.O.);
- circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.1121 del 21 gennaio 2019, recante “Linee guida per la gestione operative degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e la prevenzione dei rischi”;
- il decreto legislativo del 03 settembre 2020, n. 116 recante: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- linee guida SNPA per l’applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio snpa n. 67 del 06.02.2020) e s.m.i.;
- D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 11/4174, recante “Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del D.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali”;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 recente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- D.P.C.M. 27 agosto 2021, recante “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;
- Deliberazione giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408, recante “Approvazione dell’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S)”;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

- decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Rilevato che la ditta ARGO METAL SRL – (codice fiscale 03546810981) - avente sede legale in via Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (BS), ha presentato istanza sulla Piattaforma Procedimenti Regione Lombardia (ID. SAUR 357865), in data 23.07.2024, registrata al P.G. provinciale n. 137257 in data 24.07.2024, integrata e modificata con documentazione registrata ai P.G. prov. n. 188392 del 21.10.2024, P.G. n. 62450 del 02.04.2025, P.G. n. 83244 del 30.04.2025, P.G. n. 84506 del 06.05.2025, P.G. n. 87467 del 08.05.2025, P.G. n. 184732 del 29.09.2025, P.G. n. 194056 del 09.10.2025, P.G. n. 221952 del 17.11.2025, P.G. n. 229387 del 26.11.2025 e P.G. n. 230775 del 27.11.2025 e tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Mazzano (BS) via Giuseppe di Vittorio n. 1/3;

Dato atto che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera e scarichi di acque reflue negli strati superficiali del sottosuolo);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

Rilevato che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 6 Mappale n. 389 comune censuario di Mazzano (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune, in atti), ha la seguente destinazione urbanistica: "D1 – *Zona Produttiva consolidata e di completamento e parte come parcheggi privati ad uso pubblico*";
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 23 maggio 2022, n. 6408, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01231089956053 del 25.11.2025;
5. la nota di comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. n. 15219 del 27.01.2025 è stata pubblicata sul sito WEB della Provincia-Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale;

Considerato che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 2802 del 19.08.2024 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA nel rispetto delle condizioni ambientali proposte dal proponente, ritenendo che lo stesso fosse soggetto alla normativa IPPC in quanto ricadente nella fattispecie di cui al punto 5.3 b.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che la ditta ha trasmesso un'integrazione volontaria di modifica del progetto (P.G. 188392 del 21.10.2024) dichiarando di rinunciare alla riduzione volumetrica primaria tramite il trituratore HAMMEL

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

VB650D e allegando riguardo al trituratore PANIZZOLO FLEX 800 MOBILE la dichiarazione del produttore di potenzialità massima pari a 3 t/h in base al settaggio e al tipo di materiale processato, sulla base della quale la potenzialità giornaliera calcolata sulle 24 ore (74 t/g) rimane sotto la soglia IPPC delle 75 t/g;

Richiamato il contributo trasmesso dall'ATS di Brescia, con nota del 11.04.2024 registrata al P.G. prov. 73136, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

Dato atto che il Comune di Mazzano:

- con nota del 09.05.2024 registrata al P.G. n. 87542 ha dichiarato che l'insediamento risulta esterno alla zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;
- con nota trasmessa in data 27.02.2025 e registrata al P.G. provinciale n. 37009 ha dichiarato che le acque di prima pioggia non possono essere recapitate nella fognatura bianca comunale.

Tenuto conto che nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è emersa l'impossibilità del collettamento alla fognatura bianca per le acque di prima pioggia del sito in oggetto, pertanto l'istruttoria è proseguita prevedendo lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo in conformità alla normativa vigente, fermo restando le altre condizioni ambientali previste nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

Preso atto che:

- ARPA Dipartimento di Brescia ha trasmesso nota prot. 99326 del 27.06.2023, registrata al P.G. n. 124637 in pari data, di chiarimenti in merito alla partecipazione nei procedimenti ex. art. 208 del d.lgs. 152/06, comunicando di non ritenere che il parere di ARPA sia dovuto nell'ambito dei suddetti procedimenti, e che non sia possibile estendere all'Agenzia il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e smi.;
- ATS di Brescia ha trasmesso nota di chiarimenti in merito alla partecipazione nei procedimenti ex. art. 208 del d.lgs. 152/06, registrata al prot. 162642 del 29.08.2023 relativa ad altro procedimento, con la quale precisa di non ritenere che il parere di ATS sia dovuto nell'ambito dei suddetti procedimenti, e che non sia possibile estendere all'Agenzia il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e smi.;

Viste le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale Prot. n. 122235 del 24.06.2025 e riunitasi in data 16.07.2025 (verbale in atti), durante la quale il Comune di Mazzano ha dichiarato che non è presente la fognatura bianca e di conseguenza si è comunicato di procedere con l'istruttoria per gli scarichi di competenza provinciale, si è preso atto dei pareri favorevoli acquisiti e che non sono pervenuti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, alle prescrizioni e condizioni emerse nel corso della conferenza;

Rilevato che:

- con nota del 27.11.2025 l'Ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "Emissioni" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 27.11.2025 l'Ufficio Acqua provinciale ha trasmesso il documento con le proprie

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione "Scarichi Idrici" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) nonché dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), sono riportati nell'allegato Sezione "Rifiuti" e nell'elaborato grafico che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461**,** in € **57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotre/47)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

• messa in riserva (R13) di 250 m³ di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in ingresso pari a *	€ 4.415,50
• messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 30 m³ di rifiuti decadenti dall'attività di trattamento	€ 5.298,60
• stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi in uscita e in attesa di dichiarazione di conformità EOW di 300 m³*	€ 5.298,60
• pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 25.000 t/a di rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€. 42.390,77
Ammontare totale	€ **57.403,47**

**) tariffa applicata al 10 % così come previsto dalla d.g.r. n. 19461/04*

Stabilito che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati:

- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2025-2027, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 20.03.2025;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025 -2027, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2025-2027, sezione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 20.03.2025;

Ritenuto che le risultanze della Conferenza di Servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Mazzano (BS) Via Giuseppe di Vittorio 1/3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato Sezione "Rifiuti", Sezione "Emissioni" e Sezione "Scarichi idrici" e secondo quanto rappresentato nell' allegato elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta ARGO METAL SRL (codice fiscale 03546810981) - avente sede legale in Via Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (BS), alla realizzazione dell'impianto ubicato in comune di Mazzano (BS) in via Giuseppe di Vittorio n. 1/3 e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato Sezione "Rifiuti", Sezione "Emissioni" e Sezione "Scarichi Idrici" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

 - autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 4;
3. di dare atto che la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, compete al Comune di Mazzano;
4. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'ottenimento del titolo edilizio per la realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, e di prescrivere pertanto che la ditta entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento presenti al competente ufficio del Comune di Mazzano la documentazione necessaria all'ottenimento del titolo edilizio, comprensiva della valutazione dell'invarianza idraulica;
5. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Mazzano, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
6. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto (fatto salvo il preventivo ottenimento del titolo edilizio), di cui dovrà essere data comunicazione al Comune di Mazzano ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
7. che la gestione dei rifiuti potrà essere avviata dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento unitamente al fine lavori di costruzione dell'impianto;
8. di prescrivere che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al presente provvedimento e

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia ed al Comune di Mazzano congiuntamente a perizia giurata, asseverata, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;

9. di richiamare il rispetto integrale delle condizioni ambientali indicate nel provvedimento di esclusione dalla procedura VIA (atto 2802/2024), per le quali la ditta dovrà comunicare l'ottemperanza secondo quanto già disposto nel provvedimento, ed in particolare:

 – **piantumazione di un filare alberato verso la campagna;**

 – **componente emissioni:**

 a) organizzazione dei trasporti: garantire la presenza di un adeguato intervallo di tempo (circa 1 ora) tra un generico viaggio in ingresso/uscita dal centro ed il successivo;

 b) presidio dei macchinari per la riduzione volumetria secondaria (mulino FLEX 800 MOBILE dotato di separatore magnetico) e selezione finale tramite linea di separazione a raggi X STEINERT XSS T mediante un sistema di aspirazione e abbattimento dotato di filtro a maniche e convogliate al camino (punto di emissione E1)

 – **componente rumore:** le operazioni di carico scarico devono essere effettuate a portoni e finestre chiusi. L'eventuale apertura deve attuarsi per il tempo strettamente necessario per ingresso e uscita dei mezzi;

 – **tutela suolo e sottosuolo e acque**:

 a) utilizzo del piazzale di pertinenza esterno esclusivamente per il transito dei mezzi (in ingresso ed in uscita);

 b) realizzazione di un cordolo al fine di escludere l'area di transito dei mezzi in ingresso/uscita, dotata pendenze per il deflusso delle acque meteoriche verso una griglia di raccolta e successivo scarico in fognatura, previo passaggio in pozzetto di campionamento (S1), dalle aree di proprietà non adibite a gestione rifiuti;

10. di prendere atto che nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è emersa l'impossibilità del collettamento alla fognatura bianca per le acque di prima pioggia del sito in oggetto e che pertanto l'istruttoria è proseguita prevedendo lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo in conformità alla normativa vigente, fermo restando le altre condizioni ambientali previste nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

11. di prescrivere che la ditta effettui il collaudo acustico entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, previa tempestiva comunicazione ad Arpa e Comune almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse, ai fini della condivisione dei ricettori. Gli esiti dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune di Mazzano e ad ARPA;

12. di prescrivere che i risultati degli autocontrolli periodici, quando previsti dal piano di monitoraggio contenuto negli Allegati Tecnici al presente provvedimento e relativi:

 a) alle emissioni in atmosfera convogliate, compresi i risultati delle analisi di messa a regime;

 b) alle emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (relative all'Allegato tecnico n. 32);

 c) ai bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV ex art. 272 del d.lgs. 152/06;

 d) al Piano Gestione solventi ex art. 275 del d.lgs. 152/06;

 e) agli scarichi di acque industriali;

 f) agli scarichi di acque meteoriche,

 g) siano inseriti a cura del gestore nell'applicativo regionale denominato AUA POINT secondo le specifiche disposizioni della d.g.r. n. XI/5773 del 21.12.2021;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

13. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'allegato "Sezione Emissioni", siano inseriti all'interno dell'applicativo regionale AUA Point, dandone notizia dell'inserimento a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA - Dipartimento di Brescia, stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale 30 maggio 2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni) e la ditta dovrà:

 a) comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;

 b) comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;

 c) a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;

14. di prescrivere che la ditta in ogni momento non deve superare la potenzialità massima di trattamento di macinazione pari a 75 t/g, prevista per l'attività IPPC 5.3.b.4. di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e deve trasmettere idonea comunicazione annuale all'autorità competente entro il 30 aprile di ogni anno (con riferimento all'annualità precedente) a dimostrazione del rispetto di quanto prescritto;

15. di dare atto che:

 a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;

 b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del d.m. 05/02/1998 e s.m.i., dei regolamenti (UE) 333/2011 e del regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013;

 c) deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione; a partire dalle date previste per l'applicazione del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 dovranno essere seguite le procedure e disposizioni del suddetto decreto;

 d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017 n. 6511 relativa all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.S.O.);

 e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;

 f) i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale; È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;

g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;

h) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;

i) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);

j) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti quando previsto dalla normativa vigente ed in particolare si ricorda quale utile riferimento, il documento SNPA 51/2024 "Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica" reperibili sul portale www.snpambiente.it;

k) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;

l) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

m) andranno attivate le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011 in caso di presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (depositi, autorimesse, centrali termiche, ecc.). Le eventuali istanze di valutazione progetto dovranno essere trasmesse al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia, corredate dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i.;

n) le sopracitate procedure andranno attivate anche per le attività esistenti allo stato, se ricadenti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, e non solo per le attività oggetto della variazione;

o) sia garantita la libera circolazione e agevole manovra per i mezzi di soccorso; a titolo esemplificativo, devono essere garantiti almeno i seguenti requisiti minimi: a) larghezza: 3,50 m; b) altezza libera: 4 m; c) raggio di svolta: 13 m; d) pendenza: non superiore al 10%; e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m);

p) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di "Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro";

q) ai sensi della Circ. MATTM 4064 del 15.03.18, in materia di prevenzione dei rischi da incendio, derivanti dalla gestione dei rifiuti e delle materie prime prodotte (EoW), dovrà predisporre un documento emergenza interna, integrato con i riferimenti telefonici degli Enti preposti (VVFF, Polizia, Carabinieri, ATS ed ARPA) e reso disponibile a tutto il personale

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

operante sull'impianto;

r) i sistemi d'illuminazione installati, interni ed esterni, dovranno rispettare i dettami relativi al risparmio energetico ed ai requisiti tecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 31/2015;

s) qualora ne ricorrano in presupposti, andrà garantito il rispetto del D.M. 26.07.2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti". Si chiarisce che il D.M. citato si applica alle nuove attività; le attività esistenti ed in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi devono essere adeguate al D.M. nel caso in cui vengano apportate modifiche sostanziali in campo antincendio;

t) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;

u) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare presentate;

v) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

16. di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31.03.2011 e n. 715 del 25/07/2013;
- in mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
- il rispetto dei criteri di cui ai suddetti Regolamenti comunitari, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione di conformità, redatta per le EOW di ferro, acciaio alluminio e rame e relative leghe all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore secondo i modelli previsti, e che pertanto, in assenza di diverse indicazioni normative, le aree di stoccaggio del materiale già lavorato ed analizzato sono da considerarsi aree di stoccaggio rifiuti (soggette anche a pagamento della polizza fideiussoria) fino all'emissione della suddetta dichiarazione di conformità;
- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

17. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
19. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

20. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
21. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Emissioni";
22. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Scarichi Idrici";
23. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
24. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotre/47)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, contestualmente alla **comunicazione di fine lavori**, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
25. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
26. che il presente atto venga comunicato alla ditta ARGO METAL SRL con sede legale in Via Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC argo.metal@azienda pec.it);
27. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Mazzano, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, al Comando dei Vigili del fuoco di Brescia e all'Ufficio Aria e Rumore e Ufficio Acqua del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio della Provincia agli altri soggetti eventualmente interessati;
28. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma Recer;
29. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale consultabile al seguente indirizzo: http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

Documento firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 27-11-2025

Documento firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://apps.urbi.it/padbardecode/